



2019 PROPOSTA CNC x la valorizzazione del COORDINAMENTO

MOTIVAZIONI e RIFLESSIONI

Le Aziende Sanitarie necessitano di competenze organizzative, espletate dai Coordinatori, per ottenere i risultati organizzativi e assistenziali come da mandato istituzionale.

Secondo la teoria sistemica una organizzazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, deve avere il coordinamento delle sue parti.

Situazione attuale dei coordinatori causata dal CCNL 2016/2018:

- gli incarichi di organizzazione sono a termine.
- Le funzioni di coordinamento sono dichiarate semplici mentre per le complesse non è richiesta alcuna formazione se non facoltativa
- non è considerata l'esperienza nel coordinamento per accedere alle posizioni più avanzate (*complesse*) degli incarichi organizzativi del comparto, oggi quasi totalmente ricoperte dai coordinatori.
- revoca gli incarichi in vigore nonostante la valutazione positiva pur permanendo il posto di lavoro nell'azienda.
- non riconosce agli attuali coordinatori il concorso pubblico, effettuato, per un posto di lavoro a tempo indeterminato e la cat. DS acquisita che prevede lo svolgimento di funzioni organizzative,
- Decadenza inappellabile dall'incarico dopo 10 anni con demansionamento per retrocessione al profilo di appartenenza e perdita della indennità maturata.

Con questo CCNL, **la professione infermieristica e l'organizzazione del lavoro hanno perso un professionista competente** acquisendone uno precario con un incarico instabile e a scadenza.

OBIETTIVI:

- **Confermare la figura del coordinatore e renderne effettiva la presenza nei servizi sanitari dal post base alla predirigenza.**
- **Riattivare il Ruolo giuridico del coordinatore.**

PROPOSTA CNC

Recuperare il ruolo del coordinatore nei seguenti termini:

- 1. Denominazione**
- 2. Posizioni/livelli operativi**
- 3. Sedi operative**
- 4. Formazione**

1) Denominazione: Coordinatore

La denominazione deve essere coordinatore.

Riteniamo che ogni professionista debba avere il nome che rispecchia la funzione esercitata, come lo aveva anticipato anche la legge 43/2006 per tutti i professionisti sanitari dei vari livelli. La denominazione *incarico organizzativo* risulta depersonalizzante e pertanto va mantenuto l'appellativo di **coordinatore a tutti coloro che svolgono funzioni manageriali nel comparto** (cioè gli *incarichi organizzativi* del contratto 16/18). Se non si associa la denominazione alle funzioni diventa possibile il demansionamento a ripetizione .

Poi si aggettiverà la denominazione di coordinatore a seconda della collocazione operativa: *Coordinatore di dipartimento, Coordinatore di UOC, Coordinatore di distretto, di RSA, di Ospedale di comunità ecc.*

2) Posizioni/livelli operativi:

Tutti i posti di organizzazione o gestione delle aziende sanitarie, di ogni livello di complessità, a partire dal post base fino alla pre-dirigenza devono essere dei coordinatori.

L'approccio alle funzioni di livello più complesso avviene a seguito di esperienza acquisita nei livelli di minore complessità.

3) Sedi operative:

Tutte le sedi della sanità o sociosanitarie che richiedono funzioni organizzativo-gestionali di coordinamento.

4) La formazione

del coordinatore deve essere una sola e consentirgli l'accesso a tutti i livelli organizzativo- gestionale (dal post base al pre-dirigenza).

(Se si decide per la **laurea magistrale** si propone di bloccare da subito i corsi master in coordinamento salvaguardando i diritti di chi lo ha già acquisito come è stato per gli AFD con la legge 43 art.6, c.5.

I piani di studio dovranno integrarsi con i contenuti inerenti il management.)

Norma transitoria da allegare alla proposta:

“Favorire l’accesso ai corsi di laurea magistrale agli attuali coordinatori, riconoscendo i crediti della formazione pregressa e con l’ammissione in soprannumero”.

(è stato fatto, a suo tempo, per chi aveva funzioni di direzione senza possederne il titolo richiesto).

Come perseguire gli obiettivi?

STRUMENTI

a) Attivazione CCNL 16/18 nelle sedi decentrate:

Possibilità di una interpretazione, il meno penalizzante, per i coordinatori. Noi abbiamo inoltrato il **RICORSO** contro.

b) Commissione paritetica.

Il mandato di rivedere la classificazione e le relative declaratorie dei profili potrebbe costituire un momento importante in cui vengono realmente riconosciute le funzioni esercitate e valorizzata la funzione di coordinamento.

c) Contratto 2019/21: Implicito che, qualora si attivasse, **DOVRA’** rivedere le iniquità del CCNL attuale.

d) Emendamenti legislativi: Gli Interventi legislativi hanno risultati più immediati e abbastanza risolutivi. Predisporli in collaborazione come per la legge 43/2006.